



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

Area Risorse Economiche e Finanziarie  
Prot. n. I - 18/2/10

Allegato A)



# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**

## **Art. I**

### **Definizioni**

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende per:

**AEEG:** l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas di cui alla Legge 14 novembre 1995, n. 481.

**Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara.

**Contratto:** la scrittura tra il Comune di Trieste e il Fornitore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto.

**POD:** Point of Delivery.

**NIS:** Numero Identificativo Servizio (numero presa).

**Punto di prelievo:** così come definito all'art. I dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. e identificato, ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato A della deliberazione AEEG n. 116/06 e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD e/o da un NIS, è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi (rete di distribuzione) da parte del Comune di Trieste, indicato di volta in volta dallo stesso.

**Quantitativo stimato del contratto:** valore complessivo presunto della fornitura, espresso in kWh.

**TI (Testo Integrato):** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 05/04 e s.m.i.

**TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** è l'allegato A alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i.

**Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

**Mese di prelievo M:** ogni mese di prelievo.

**Art. 2**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la disciplina degli aspetti tecnico e normativo della fornitura di energia elettrica per il Comune di Trieste, nei punti di prelievo elencati nell'allegato I, da rendersi in conformità a quanto descritto nel presente documento e alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'elenco, di cui all'allegato I, non è da considerarsi tassativo, in quanto i punti di prelievo possono essere stati aumentati e/o diminuiti durante le fasi di predisposizione della gara.

Di seguito sono riportate le basi d'asta unitarie, corrispondenti ai prezzi di fornitura relativa alla aggiudicazione Consip (Energia Elettrica 7), espresse in Eurocent/kWh, a cui saranno applicati gli sconti offerti, che rappresentano i prezzi massimi, differenziati, dell'energia elettrica al netto dei seguenti oneri:

- oneri di dispacciamento;
- servizio di trasmissione;
- servizio di distribuzione;
- servizio di misura;
- oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero;
- imposte e addizionali previste dalla normativa vigente.

<b>Tipologie di contratto di cui al comma 2,2 del TIT</b>	<b>Base d'asta</b>
Lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica misuratore mono orario tariffa F0	5,00
Lettera c) Altre utenze in bassa tensione misuratore mono orario tariffa F0	7,20
Lettera e) Altre utenze in media tensione misuratore multiorario tariffa F1	9,80
Lettera e) Altre utenze in media tensione misuratore multiorario tariffa F2	6,30
Lettera e) Altre utenze in media tensione misuratore multiorario tariffa F3	3,80

### **Art. 3**

#### **Durata**

Il contratto d'appalto ha decorrenza dal 1° novembre 2010 o dalla data di aggiudicazione della fornitura qualora successiva, o da quella di espletamento di quanto previsto dalla delibera ARG/elt 42/08 dell'AEEG in riferimento allo switching e scadenza il 31 luglio 2012.

Il contratto d'appalto si intende automaticamente disdettato alla scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di variare il presente contratto, con le stesse modalità e condizioni, nessuna esclusa, nell'ambito del quinto di legge ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

### **Art. 4**

#### **Quantità e caratteristiche generali della fornitura**

Sulla base dei consumi degli anni 2007, 2008 e 2009 riportati nell'allegato I, il quantitativo stimato del contratto per il periodo indicato al precedente art. 3 è di circa 50 GWh complessivi., di cui 25 GWh per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, 20 GWh per altre utenze in bassa tensione e 5 GWh per altre utenze in media tensione.

L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in euro 9.805.800,00 IVA e imposte comprese, ovvero euro 8.171.500,00 al netto dell'IVA.

I valori sopra citati sono da considerarsi indicativi. La spesa totale presunta non impegna quindi il Comune di Trieste in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il Fornitore comunque garantire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata dell'appalto, le necessità del Comune di Trieste. Non dovranno altresì essere addebitati al Comune di Trieste costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

L'elencazione dei punti di consegna per la fornitura di energia, nonché le quantità potranno subire variazioni in aumento e in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle scelte gestionali, ai livelli di attività delle Amministrazioni ed al numero delle sedi ed agli

estendimenti della rete di pubblica illuminazione e comunque in tutti i casi in cui il Comune di Trieste lo ritenga necessario.

## **Art. 5** **Condizioni di fornitura**

Il Fornitore si impegna a stipulare in nome e per conto del Comune di Trieste il contratto di trasporto e di dispacciamento con i relativi gestori di rete e Terna senza alcun costo aggiuntivo per la gestione degli stessi contratti. Al Comune di Trieste saranno applicate in maniera trasparente le migliori condizioni tariffarie relative al trasporto dell'energia e al servizio di dispacciamento.

## **Art. 6** **Indicizzazione dei prezzi**

I prezzi di fornitura (componente energia)  $P_M$ , per ciascun mese  $M$  di fornitura, si aggiorneranno secondo la seguente formula:

$$P_M = P_O + (I_M - I_O)$$

Dove:

- $P_M$  è il corrispettivo contrattuale espresso in Eurocent/kWh differenziato per tipologia di contratto ed eventualmente per misuratore e fascia oraria relativo al mese di prelievo  $M$ ;
- $P_O$  è il corrispettivo contrattuale espresso in Eurocent/kWh differenziato per tipologia di contratto ed eventualmente per misuratore e fascia oraria che sarà pari alla differenza tra il corrispondente prezzo base di gara e lo sconto offerto dal Fornitore in sede di gara espressi in Eurocent/kWh;
- $I_O$  è pari a 3,242 Eurocent/kWh
- $I_M$  è pari a  $(0,03242 * Brent_M + 0,0051 * BTZ_M)$  espresso in eurocent/kWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale, ed è relativo al mese di prelievo  $M$ .
  - $Brent_M$  è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo  $M$ , delle medie mensili delle quotazioni giornaliere mid del Brent Dated (DTD) International dei Crude price assessments pubblicate sul Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette medie mensili, la

corrispondente media mensile dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ pubblicati dall'Ufficio Italiano Cambi;

- **BTZ<sub>M</sub>** è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M, delle medie mensili delle quotazioni giornaliere mid del Fuel oil 1.0% CIF NVE/Basis ARA cargoes degli European Products pubblicate sul Platt's European Marketscan, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette medie mensili, la corrispondente media mensile dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ pubblicati dall'Ufficio Italiano Cambi.

Gli altri oneri di cui all'art. 2, comma 3, saranno aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

Il prezzo dell'energia non può essere in alcun modo dipendente dalle condizioni di acquisto del Fornitore, né può essere prevista alcuna forma di modifica o recesso dal contratto in caso di variazioni dei mercati all'ingrosso dell'energia, di variazioni di assegnazione dell'energia da import e da CIP 6/92 e di variazioni del valore dei certificati verdi e/o delle quote di produzione da fonti rinnovabili; eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione della normativa relativa all'Emission Trading non devono avere effetto sulle condizioni economiche stabilite.

Alla fine del periodo di fornitura, l'applicazione dei prezzi energia, previsti e aggiornati secondo il presente Capitolato, non potrà in ogni caso generare per il Comune di Trieste un esborso complessivo superiore all'esborso che avrebbe generato a consuntivo l'applicazione dei corrispettivi previsti dalla convenzione Consip in vigore alla data di aggiudicazione dell'appalto di fornitura. In tal caso il Comune di Trieste non pagherà tale differenza senza che il Fornitore possa pretendere nulla.

## **Art. 7**

### **Fatturazioni e pagamenti**

La fatturazione avverrà con periodicità bimestrale.

Il Fornitore fatturerà al Comune di Trieste all'inizio del bimestre successivo a quello di riferimento i corrispettivi contrattualmente dovuti in relazione ai consumi di ciascun Punto di Prelievo misurati dal Gestore della rete locale alla cui rete il Comune di Trieste è collegato. Qualora non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore ha la facoltà di fatturare in acconto la fornitura per il bimestre di competenza, valutata in base alla stima annua del prelievo complessivo del singolo punto di prelievo.

Tutte le fatture dovranno essere emesse in un'unica soluzione e, pertanto, dovranno riportare la stessa data di emissione.

La fatturazione riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate (quota energia (CCA), tariffa di trasmissione, tariffa di misura, tariffa di distribuzione, tariffa per oneri generali (A), tariffa per ulteriori componenti (UC), tariffa per finanziamento misure di compensazione (MCT), imposte e addizionali).

Qualora il Comune di Trieste ne avesse la necessità, il Fornitore dovrà essere in grado di gestire aliquote Iva diverse per tipologie di utenza.

La fattura deve essere conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG.

Dovrà essere emessa una fattura riepilogativa per ogni gruppo di NIS individuato secondo i Centri di Costo del Comune di Trieste e ad essa allegato un prospetto di dettaglio contenente le voci sopraindicate per ogni NIS. Il raggruppamento dei NIS per Centri di Costo sarà comunicato dal Comune di Trieste entro 30 giorni dall'inizio della fornitura.

Oltre ai documenti cartacei il fornitore ha l'obbligo di inviare un file contenente i dati delle fatture in un formato acquisibile ed elaborabile da Microsoft Access 2000 e che abbia i dati suddivisi per NIS (un NIS per ogni riga). Il file dovrà essere modificato a richiesta del Comune di Trieste qualora lo stesso abbia esigenze tali da renderlo necessario. Il file va inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Comune di Trieste il quale invierà conferma della ricezione con lo stesso mezzo o in alternativa a mezzo fax.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto (mandato di pagamento) che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale.

Il Fornitore ha l'obbligo di inviare le fatture e il file contenente i dati delle stesse entro 15 giorni dalla data di emissione (fa fede la data di assunzione del Protocollo Generale del Comune di Trieste per le fatture e la data di invio per il file con i dati). Diversamente il pagamento avverrà entro 45 giorni dalla più favorevole, per il Comune di Trieste, tra la data di ricezione delle fatture e la data di conferma della ricezione per il file con i dati.

Resta salva la possibilità per il Comune di Trieste di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il Comune di Trieste procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Il Fornitore, ai fini del pagamento del corrispettivo, dovrà produrre unitamente alle fatture emesse, ad ogni bimestre contrattuale, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

### **Art. 8** **Assistenza e consulenza**

Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di almeno un referente, con un numero telefonico, un numero di fax e un indirizzo di posta elettronica espressamente dedicati, al quale il Comune di Trieste potrà rivolgersi per la conferma della ricezione del file con i dati delle fatture e per le richieste di informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione, variazioni tecniche e/o amministrative nei punti di prelievo, dismissione o attivazione dei medesimi.

Il Fornitore deve essere, inoltre, in grado di offrire, senza oneri eccedenti il mero rimborso delle spese appositamente sostenute, su richiesta del Comune di Trieste, un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e l'ottimizzazione dei flussi e degli impianti elettrici, tramite personale specializzato e qualificato.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi del Comune di Trieste nei confronti del Gestore della rete locale nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

Durante il periodo di fornitura il Fornitore potrà proporre al Comune di Trieste una modifica dei profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Comune di Trieste.

## **Art. 9**

### **Obblighi generali del Fornitore**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara.

Il Fornitore dovrà provvedere all'attivazione e/o alla chiusura di punti di prelievo entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta inviata dal Comune di Trieste a mezzo fax.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune di Trieste, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara;

- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di Trieste di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune di Trieste;
- comunicare tempestivamente al Comune di Trieste le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre al Comune di Trieste qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi relativi alla fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Comune di Trieste, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune di Trieste; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Comune di Trieste continueranno ad essere utilizzati dal personale del Comune di Trieste stesso e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune di Trieste e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune di Trieste e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Comune di Trieste nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Comune di Trieste di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune di Trieste.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto nei luoghi che verranno indicati dal Comune di Trieste.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Comune di Trieste.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i contratti di sub-appalto stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto (in misura non superiore al 30% del valore dell'appalto), è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Comune di Trieste il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **Art. 10**

### **Penali**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni in oggetto del presente appalto la relativa penale potrà venir irrogata in base ad un procedimento in contraddittorio. Unica formalità preliminare per la sua applicazione è l'inoltro per iscritto della contestazione d'addebiti, prevedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla data del suo ricevimento per la presentazione da parte del Fornitore di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, notificata in forma scritta al Fornitore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, il Comune di Trieste si riserva di applicare le seguenti penali, salvo risarcimento del danno ulteriore:

- ipotesi di ritardo nei tempi di attivazione o di chiusura della fornitura, ai sensi del precedente art. 9: Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per i primi 10 giorni di ritardo naturali e consecutivi; Euro 1.000,00 (mille/00) al giorno dall'11° giorno in poi sino al 20° giorno, con l'obbligo di risarcire il Comune di Trieste dell'eventuale maggior danno e del surplus di energia erogata;
- altre ipotesi di inadeguata esecuzione della fornitura o di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento, con l'obbligo di risarcire il Comune di Trieste dell'eventuale maggior danno e del surplus di energia erogata.

## **Art. 11**

### **Deposito cauzionale definitivo**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e il relativo contratto, il Fornitore deve costituire una cauzione definitiva con deposito pari al 10% del valore di aggiudicazione dell'appalto al netto dell'I.V.A. presso il Servizio di Tesoreria comunale o con polizza assicurativa o fideiussione bancaria pari al limite previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.

La fideiussione o la polizza dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua piena operatività entro 15 giorni dalla semplice prima richiesta scritta avanzata dal Comune di Trieste.

La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente

capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione al Fornitore; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Fornitore, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Art. 12** **Risoluzione**

Il contratto può venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 14;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di fornitura il Comune di Trieste avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Comune di Trieste al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Art. 13**

#### **Recesso**

Il Comune di Trieste ha diritto nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti del Fornitore comunque non inferiori a 5 (cinque), anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Il Comune di Trieste si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e, quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r., qualora per disposizioni normative e/o per mutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato senza che il Fornitore possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

### **Art. 14**

#### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Comune di Trieste e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà stipulare, presso una o più compagnie assicurative di primaria importanza, una polizza assicurativa, a beneficio del Comune di Trieste, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto d'appalto. In particolare, detta polizza tiene indenne il Comune di Trieste ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare al Comune di Trieste, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto d'appalto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc...

Il massimale della polizza assicurativa non deve essere inferiore a Euro 2.000.000,00 e si intende per ogni evento dannoso o sinistro. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti del Comune di Trieste, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune di Trieste e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **Art. 15** **Subappalto**

Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Trieste o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso il Comune di Trieste, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto il Comune di Trieste non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei sopraindicati documenti nel termine previsto, il Comune di Trieste procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune di Trieste della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.lgs. 163/2006, a trasmettere al Comune di Trieste entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Fornitore, ai fini del pagamento del corrispettivo, dovrà produrre il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Trieste avrà facoltà di risolvere il contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune di Trieste annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Il Comune di Trieste non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006 e dall'art. 48-bis del D.P.R. 662 del 29 settembre 1973 e degli emanandi regolamenti.

## **Art. 16**

### **Tutela dei lavoratori dipendenti**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato le disposizioni di cui al D.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di fornitura.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

#### **Art. 17**

##### **Cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra, il Comune di Trieste, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 18**

##### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati che riguardano il Fornitore, comunicati dallo stesso, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune di Trieste formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito e nel rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività del Comune di Trieste e non saranno diffusi ad alcuno.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

In relazione ai predetti trattamenti, il Fornitore potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

### **Art. 19**

#### **Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

### **Art. 20**

#### **Interpretazioni e modifiche del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Comune di Trieste su quanto contemplato da tutte le condizioni.

Le eventuali modifiche del contratto devono essere sempre provate per iscritto.

### **Art. 21**

#### **Controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra il Comune di Trieste e il Fornitore, che non si siano potute definire in via amministrativa vengono deferite al Giudice Ordinario. Competente è il Foro di Trieste.

### **Art. 22**

#### **Rinvio alla normativa**

Per quanto non diversamente regolato dal presente capitolato, si applica la normativa vigente in materia.

**Art. 23**  
**Norma finale**

Tutte le norme e i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

**Art. 24**  
**Allegati**

Forma parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto il seguente allegato:

- Allegato I: punti di prelievo e relativi consumi.